



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano, nella seduta del 22 luglio 2024,

su impulso della propria Commissione IP e Antitrust, nonché a fronte di segnalazioni delle associazioni professionali rappresentative del settore e, in particolare, AIPPI Gruppo Italiano – Associazione per la tutela della proprietà Intellettuale, Camera Avvocati Industrialisti e LES Italia,

considerato:

- a) che lo stato di estrema difficoltà in cui si trova la Sezione Specializzata in Materia d'Impresa del Tribunale di Milano – sez. A, già Sezione Specializzata in materia di Proprietà Industriale ed Intellettuale, determinato dall'insufficiente numero di magistrati presenti in detta Sezione, nonché in ragione degli interventi legislativi volti negli anni ad allargarne le competenze, sta determinando un allungamento, in alcuni casi di anni, della durata dei processi sia nella fase cautelare che nei giudizi di merito;
- b) che, in particolare, l'art. 4 comma 1-ter del D.Lgs.168/2003, introdotto dall' art. 18 del D. Lgs. n. 3 del 2017, riconduce all'esclusiva cognizione della sezione specializzata in materia di impresa di Milano, per gli uffici giudiziari ricompresi nei distretti di Brescia, Milano, Bologna, Genova, Torino, Trieste, Venezia, Trento e Bolzano (sezione distaccata) tutte le controversie di cui all'art. 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, nonché quelle relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione Europea;
- c) che determinano un impatto significativo, in tale contesto, le estensioni di competenza ancora più recenti in materia di abuso di dipendenza economica di cui all'art. 9 della legge 192/1998, come modificato dall'art. 33, co. 1, lett. c) della legge 118/2022 e di azioni rappresentative per la tutela degli interessi collettivi dei consumatori di cui all'art. 140-septies, co. 4 del Codice del Consumo, come modificato dall'art. 3 del D. Lgs. 10 marzo 2023, n. 28;
- d) che, all'esito dell'entrata in vigore del Tribunale Unificato dei Brevetti, permane la competenza del giudice nazionale in relazione ai titoli brevettuali di cui all'art. 32 par. 2 dell'Accordo sul Tribunale Unificato dei Brevetti, nonché quella in materia di marchi dell'Unione Europea e del Design comunitario;
- e) che le competenze di cui alla precedente lettera d) afferiscono a fattispecie complesse e di natura altamente specialistica;
- f) che le disposizioni in materia di permanenza massima decennale dei magistrati nella stessa posizione tabellare o nel medesimo gruppo di lavoro nell'ambito delle stesse sono suscettibili di determinare perdita di *know-how* e causare rallentamenti;
- g) che il limite di permanenza decennale nella medesima sezione è già derogato con riferimento ad alcune materie e magistrati (quali ad esempio i giudici del lavoro),



ORDINE DEGLI
AVVOCATI DI MILANO

delibera:

- di richiedere l'intervento del Ministro della Giustizia al fine di adottare tutte le misure di propria competenza per risolvere la grave situazione in atto nella Sezione specializzata in materia di Impresa del Tribunale di Milano - sez. A, anche sensibilizzando il Parlamento e il Consiglio Superiore della Magistratura, onde integrare l'organico della predetta sezione, nonché per escludere l'applicazione del divieto afferente alla permanenza massima decennale dei magistrati di cui al punto f) in premessa;

- di rivolgere istanza al Ministro della Giustizia per essere auditi, unitamente a delegati delle associazioni *ut supra* richiamate, e discutere i punti di cui alla presente delibera.

Si dispone la trasmissione della presente delibera al Ministero della Giustizia, al Presidente della Corte d'Appello di Milano, al Presidente del Tribunale di Milano, al Presidente del Consiglio Nazionale Forense, al Coordinatore dell'Organismo Congressuale Forense, nonché alle Unioni Regionali degli Ordini Forensi e a tutti i Consigli dell'Ordine degli Avvocati italiani.

Il Consigliere Segretario
Avv. Marco Accolla

Il Presidente
Avv. Antonino La Lumia